

Pubblicato il 30/12/2016

N. 02023/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2016, proposto da:

rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Stigliano C.F. STGMGR73M62L049U, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Taranto Cat.A.12 Imm. 4[^] Sez./2014 del 10 Dicembre 2015, notificato in data 7 Luglio 2016, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri presentata dalla ricorrente;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura erariale per la Questura di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 Novembre 2016 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'Avv. Mariagrazia Stigliano e l'Avvocato dello Stato Gabriella Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'extracomunitaria ricorrente – cittadina eritrea, titolare di permesso di soggiorno, alla quale è stato riconosciuto nel 2009 (dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo) il diritto ad ottenere la “protezione sussidiaria” – impugna il decreto del Questore di Taranto Cat.A.12 Imm. 4[^] Sez./2014 del 10 Dicembre 2015, notificato in data 7 Luglio 2016, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri (documento considerato equipollente al passaporto), presentata ai sensi dell'art. 24 secondo comma del Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n° 251, con la seguente motivazione: “Ritenuto che la straniera non ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali sarebbe impossibilitata ad ottenere il suo passaporto presso l'Autorità consolare presente in Italia, e che pertanto non sussistono le condizioni per l'emissione del titolo richiesto”, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

A sostegno dell'impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

Violazione dell'art. 24 secondo comma del Decreto Legislativo n° 251/2007.

Violazione del Decreto Legislativo n° 18 del 2014.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura erariale, la Questura di Taranto, depositando memorie difensive con le quali ha replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, che è stata accolta da questa Sezione (nei sensi di cui in motivazione) con ordinanza cautelare n° 435 del 6-7 Settembre 2016.

Alla pubblica udienza del 22 Novembre 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.

Il Collegio ritiene sufficiente osservare, sinteticamente, – in diritto – che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) appaiono condivisibili ed assorbenti le principali censure formulate nel ricorso (incentrate sulla violazione di legge denunciata dalla parte ricorrente), considerato che, pur se l'art. 24 secondo comma del Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n° 251 (recante attuazione della Direttiva 2004/83/CE, da applicare nella fattispecie concreta oggetto del presente processo) richiede espressamente che sussistano “fondate ragioni” che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza come presupposto per il

rilascio da parte della Questura competente del titolo di viaggio per stranieri, e pur se tali “fondate ragioni” non sono state puntualmente indicate, dato che l’interessata (Sig.ra ‘) si è limitata a dichiarare di non volere entrare in contatto con le autorità diplomatiche del suo Paese (peraltro, precisando: “di non poter recarsi presso la sua Ambasciata perché essendo militare potrebbero arrestarla”), tuttavia le ragioni di tale atteggiamento possono facilmente ricavarsi e considerarsi implicite nelle motivazioni del rilascio in suo favore della “protezione sussidiaria” (ex artt. 14 e 17 del Decreto Legislativo 19 Novembre 2007 n° 251).

Infatti, tali ragioni - nel caso di specie - possono essere agevolmente ricondotte a determinati comportamenti delle autorità di governo dell’Eritrea idonei a cagionare un grave danno alla persona della cittadina straniera istante (persecuzione attuata nei confronti dei cittadini eritrei che, come la predetta, abbiano disertato il servizio di leva militare imposto a tempo indeterminato).

Per le ragioni innanzi (brevemente) illustrate il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (l’assoluta novità delle questioni oggetto del giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 Novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico d'Arpe

IL PRESIDENTE

Luigi Costantini

IL SEGRETARIO